

Il controllo e la repressione degli Spettacoli Abusivi



PROCEDURE AUTORIZZATORIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTERVENTI DI REPRESSIONE DEGLI ILLECITI

Abbiamo chiesto al dott. Malavasi di illustrarci quali sono le leggi e le relative sanzioni che regolamentano le inadempienze commesse prima o durante la realizzazione di numerose tipologie di spettacoli e trattenimenti pubblici. L'attività di controllo delle attività di spettacolo è infatti tuttora caratterizzata da un quadro normativo complesso e non organico: il confronto con un esperto ci è quindi servito per evidenziare il percorso che le forze deputate al controllo seguono durante l'attività di repressione dei fenomeni di illegalità del settore

Il quadro normativo attuale

Va detto innanzitutto che con l'entrata in vigore del d. lgs. 507/99, e in particolare con le modifiche apportate dall'art. 49 dello stesso decreto, le infrazioni previste dal sistema sanzionatorio degli spettacoli sono state parzialmente depenalizzate. Questo decreto ha così assunto una funzione di spartiacque, determinando importanti cambiamenti nel panorama normativo relativo a questo ambito, introducendo sanzioni pecuniarie e prevedendo provvedimenti aggiuntivi in caso di reiterazione della violazione. Una rappresentazione sintetica dei principali illeciti riscontrabili nel settore del Pubblico Spettacolo, e relative sanzioni, è fornita dalla tabella 1 riportata in queste pagine.

Definizione e regime autorizzatorio degli spettacoli e dei trattenimenti

Tutte le attività esercitate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico che abbiano finalità culturali, ricreative o didattiche sono disciplinate dall'art. 68 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, che stabilisce l'obbligo del rilascio di una licenza da parte del Sindaco, ai sensi del d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

In particolare sono soggetti alla richiesta di questo titolo autorizzativo:

- le rappresentazioni teatrali;
- le accademie;
- le feste da ballo;
- le corse di cavalli;
- le scuole di ballo;
- le sale pubbliche di audizione.

L'elenco non è comunque esaustivo; lo stesso articolo 68 del TULPS, infatti, stabilisce l'obbligo della licenza per tutti gli spettacoli o i trattenimenti simili a quelli sopra elencati. In definitiva, la caratteristica indispensabile perché il trattenimento o lo spettacolo sia sottoposto alla normativa è che

l'attività sia esercitata in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico nell'ambito di un'attività imprenditoriale. Sono pertanto da escludere tutte quelle attività con finalità puramente sportive ed educative; se poi le attività sono a carattere sportivo, i promotori devono darne preventivo avviso all'autorità di Pubblica Sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione (art. 123 del regolamento d'esecuzione del TULPS).

Ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento d'esecuzione del TULPS, l'obbligo della licenza è inoltre previsto per:

- i circoli privati a cui si acceda come non soci tramite biglietto di invito, quando – per il numero delle persone invitate o per

ILLECITO	Norme precedenti il 1° 1.2000		Il quadro attuale (post d. lgs. 507/99)			
	Provvedimenti interdettivi	Sanzione principale	Sanzione accessoria	Provvedimenti interdettivi	Sanzione principale	Sanzione accessoria
Spettacolo/ intrattenimento abusivo	--	- Artt. 68 e 80 TULPS, sanzionati dagli artt. 666 e 681 C.P. - Informativa alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 347 C.P.P. - Informativa al Sindaco	- Art. 10 TULPS: sospensione o revoca dell'attività su decisione facoltativa del Sindaco	--	- Art. 68 TULPS, sanzionato dall'art. 666 comma 1 C.P. (così come modificato dall'art. 49 del d. lgs. 507/99): violazione amministrativa da € 258,00 a € 1.549,00 di competenza del Sindaco - Art. 80 TULPS, sanzionato dall'art. 681 C.P. - Informativa di reato alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 347 C.P.P.	Art. 10 TULPS: sospensione o revoca dell'attività su decisione facoltativa del Sindaco - Art. 666 comma 3 C.P. (così come modificato dall'art. 49 del d. lgs. 507/99): ordinanza sindacale di sospensione obbligatoria dell'attività condotta in difetto di autorizzazione
Spettacolo o intrattenimento con licenza negata	- Sequestro preventivo ex art. 321-bis C.P.P. - Ordinanza di sospensione ex art. 100 TULPS da parte del Questore	- Artt. 68 e 80 TULPS, sanzionati dagli artt. 666 e 681 C.P. - Informativa alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 347 C.P.P. - Informativa al Sindaco	- Art. 10 TULPS: sospensione o revoca dell'attività su decisione facoltativa del Sindaco	- Sequestro preventivo ex art. 321-bis C.P.P. - Ordinanza di sospensione del questore ex art. 100 TULPS	- Art. 68 TULPS sanzionato dall'art. 666 comma 2 C.P. (così come modificato dall'art. 49 del d. lgs. 507/99): violazione amministrativa da € 413,00 a € 2.478,00 di competenza del Sindaco - Art. 80 TULPS, sanzionato dall'art. 681 C.P. - Informativa di reato alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 347 C.P.P.	- Art. 10 TULPS: sospensione o revoca dell'attività su decisione facoltativa del Sindaco - Art. 666, comma 3 C.P. (così come modificato dall'art. 49 del d. lgs. 507/99): ordinanza di sospensione obbligatoria dell'attività condotta in difetto di autorizzazione
Trattenimenti e spettacoli abusivi in locale autorizzato anche alla somministrazione	- Sequestro preventivo ex art. 321-bis C.P.P. - Ordinanza di sospensione ex art. 100 TULPS da parte del Questore	- Artt. 68 e 80 TULPS sanzionati dagli artt. 666 e 681 C.P. - Informativa alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 347 C.P.P. - Informativa al Sindaco	- Art. 10 TULPS: sospensione o revoca dell'attività su decisione facoltativa del Sindaco	- Sequestro preventivo ex art. 321-bis C.P.P. - Ordinanza di sospensione del questore ex art. 100 TULPS	- Art. 68 TULPS sanzionato dall'art. 666, comma 2 C.P. (così come modificato dall'art. 49 del d. lgs. 507/99): violazione amministrativa da € 413,00 a € 2.478,00 di competenza del Sindaco - Art. 80 TULPS sanzionato dall'art. 681 C.P. - Informativa di reato alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 347 C.P.P.	- Art. 10 TULPS: sospensione o revoca dell'attività su decisione facoltativa del Sindaco - Art. 666, comma 3 C.P. (così come modificato dall'art. 49 del d. lgs. 507/99): ordinanza di sospensione obbligatoria dell'attività condotta in difetto di autorizzazione.
Mancato rispetto delle prescrizioni nelle autorizzazioni ex artt. 68 e 69 TULPS	- Sequestro preventivo ex art. 321 bis C.P.P. - Ordinanza di sospensione ex art. 100 TULPS da parte del Questore	- Art. 17 TULPS - Informativa alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 347 C.P.P. - Informativa al Sindaco	- Art. 10 TULPS: sospensione o revoca dell'attività su decisione facoltativa del Sindaco	- Sequestro preventivo ex art. 321-bis C.P.P. - Ordinanza di sospensione del questore ex art. 100 TULPS	- Art. 17 TULPS - Informativa alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 347 C.P.P. - Informativa al Sindaco	- Art. 10 TULPS: sospensione o revoca dell'attività su decisione facoltativa del Sindaco



altre circostanze – sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o dell'intrattenimento;

- le rappresentazioni o gli intrattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

Allo stesso modo, la licenza viene richiesta anche per:

- dare pubblici trattenimenti, anche temporanei;
- esporre al pubblico rarità, persone, animali o altre curiosità;
- dare audizioni all'aperto.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e il relativo regolamento prevedono inoltre numerose disposizioni che disciplinano gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici; tra le più significative possiamo ricordare:

- l'obbligo di dare preventivo avviso all'Autorità provinciale di P.S. per le riprese in luogo aperto o esposto al pubblico di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo (art. 76 del TULPS). Questo articolo è stato abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; è dunque rimasto solo l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di Pubblica Sicurezza;
- il divieto di concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di Pubblico Spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio (art. 80 del TULPS);
- l'obbligo per il concessionario o il direttore della sala cinemato-

D. lgs. 507/99

Questo decreto legislativo si occupa della depenalizzazione dei reati minori e della riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 205 del 25 giugno 1999.

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

Si tratta di un decreto emanato dalla Presidenza della Repubblica che riguarda l'attribuzione di deleghe e funzioni amministrative proprie dello Stato alle Regioni (il cosiddetto "decentramento amministrativo").

Art. 124 del regolamento di esecuzione del TULPS

Secondo tale articolo è richiesta la licenza rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza, a termine dell'art. 69 della Legge, per i piccoli trattenimenti che si offrono al pubblico (anche temporaneamente) in baracche o in locali provvisori o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, caroselli, altalene, bersagli e simili. Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della Legge.

Art. 68 TULPS

Questo articolo stabilisce che tutte le attività esercitate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico che abbiano finalità culturali, ricreative o didattiche devono preventivamente ottenere il rilascio di una licenza da parte del Sindaco. Secondo la Corte costituzionale l'applicazione dell'art. 68 è invece illegittima limitatamente alla parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico (sentenza n. 142 del 15 dicembre 1967) e alla parte in cui stabilisce l'obbligo della licenza per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale (sentenza n. 56 del 15 aprile 1970).

grafica di pubblicare sul manifesto dello spettacolo l'avviso di spettacolo eventualmente vietato ai minori, e di provvedere rigorosamente all'esecuzione del divieto (art. 5 della legge n. 161 del 21 aprile 1962);

- l'obbligo di esporre un cartello di avviso che vieti di introdurre, installare o utilizzare dispositivi o apparati che consentano, in tutto o in parte, la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o la fissazione su supporto audio, video o audio-video delle opere dell'ingegno (secondo l'art. 85-bis del TULPS).

Nel prossimo numero proseguiamo a esaminare le autorizzazioni da richiedere per lo svolgimento di svariate tipologie di spettacoli e intrattenimenti pubblici, unitamente all'analisi degli strumenti più comuni per il controllo degli illeciti e alle implicazioni previste per "buttafuori", P.R., parcheggiatori e addetti al guardaroba. ■

Circoli privati o spettacoli pubblici?

La Cassazione penale ha stabilito che un locale dove vengano offerti spettacoli ai quali tutti possono assistere acquistando contemporaneamente la tessera di socio e il biglietto di ingresso non è da considerarsi circolo privato, ma luogo aperto al pubblico, sottoposto quindi alla disciplina degli spettacoli pubblici (sez. I, sentenza n. 10.997 del 13 settembre 1978, Fiorenza). L'art.1 del D.P.C.M. 504/99 prevede che per assistere agli spettacoli i soci debbano avere almeno 60 giorni di anzianità di iscrizione.

Claudio Malvasi è Comandante della Polizia Municipale dell'Unione di Comuni Terre Verdiane-Fidenza (PR-PC) e dell'Unione di Comuni Tresinaro Secchia (RE). Attualmente è anche il Responsabile dell' Area Tutela del Consumatore presso la Scuola di Polizia regionale di Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna. Laureato in economia, è dottore commercialista e revisore contabile.



Articolo pubblicato sul n. 0 di Pubblico&Spettacolo



SHURE PSM 900

SISTEMA DI MONITORAGGIO PERSONALE IN-EAR

Audio Più Puro: la codifica digitale stereo migliorata e l'Audio Reference Companding brevettato da Shure forniscono un audio chiaro e dettagliato.

Precisi Filtri RF di Ingresso: rilevano ed eliminano potenziali interferenze RF prima che possano raggiungere il ricevitore.

Eccezionale Linearità di Trasmissione: riduce drasticamente le intermodulazioni dando la possibilità di utilizzare fino a 20 canali compatibili in una singola banda di frequenza.

Controllo di Guadagno RF Attivo: rileva ed immediatamente riduce i sovraccarichi del segnale RF.

CueMode: al tocco di un pulsante permette di ascoltare fino a 20 diversi mix dei ricevitori su un singolo bodypack.

Bodypack a basso profilo in metallo: il più sottile disponibile, robusto e dotato di caratteristiche innovative.

Scan & Sync: identifica e seleziona il gruppo con il più alto numero di frequenze libere e permette il setup dei trasmettitori con un tocco.



THE SOUND OF CONFIDENCE

sisme
DISTRIBUISCE QUALITÀ
www.sisme.com

SHURE
LEGENDARY
PERFORMANCE™
www.shure.it